

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

### DETERMINAZIONE





N<sup>o</sup> 608944 del 17 LUG. 2015

Proposta n. 10252 del 30/06/2015

**Oggetto:**

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8

**Proponente:**

Estensore	LEVANTE STEFANO	
Responsabile del procedimento	LEVANTE STEFANO	
Responsabile dell' Area	M. AJELLO	
Direttore Regionale	<b>DIREZIONE REGIONALE</b> Territorio Urbanistica mobilità e Rifiuti <b>IL DIRETTORE VICARIO</b>	M. MANETTI 
Protocollo Invio		389990 17 LUG. 2015
Firma di Concerto		

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
TERRITORIO URBANISTICA MOBILITA' E RIFIUTI

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato "Codice";

VISTO in particolare l'articolo 146, comma 6, del Codice, il quale prevede che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ai Comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì in particolare l'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8, che dispone che il conferimento delle suddette funzioni produce effetto esclusivamente nei confronti dei comuni per i quali la Regione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6, del Codice e che, in attesa del completamento di detta verifica, resta fermo il conferimento di funzioni già previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 per il quale la Regione abbia già verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'art. 159, comma 1, del Codice;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: "Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 886/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie precedenti determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 2010, n. B2190 del 19 aprile 2010, n. B2799 del 28 maggio 2010, n. B3393 del 15 luglio 2010, n. B3770 del 24 agosto 2010, n. B4373 del 4 ottobre 2010, n. A0657 del 2 febbraio 2011, n. A2942 del 7 aprile 2011, n. A8228 del 5 agosto 2011, n. A9739 del 13 ottobre 2011, n. A02588 del 2 aprile 2012, n. A07065 del 10 luglio 2012, n. A12742 del 13 dicembre 2012, n. A03964 del 21 maggio 2013, n. A06336 del 5 agosto 2013, n. G04084 del 10 dicembre 2013, n. G05974 del 22 aprile 2014, n. G10343 del 17 luglio 2014, G17890 del 11 dicembre 2014 e G04098 del 9 aprile 2015, con le quali è stata effettuata la ricognizione dei Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato 1, che possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che quattro ulteriori Comuni, Jenne, Lenola, Montorio Romano e Collalto Sabino, hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l'emanazione dell'ultima determinazione;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che solo tre dei quattro Comuni sono in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni, in quanto il Comune di Montorio Romano ha presentato una documentazione incompleta;

CONSIDERATO che il Comune di Sant'Angelo Romano, a cui era stato conferito l'esercizio delle funzioni delegate con determinazione n. A03964 del 21 maggio del 2013, ha comunicato con nota prot. n. 2203 del 21 maggio 2015 di non possedere più i requisiti di differenziazione e di competenza tecnico scientifica di cui all'art. 146 del Codice;

PRESO ATTO che al Comune di Canale Monterano è stata revocata, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 8/2012, con deliberazione di Giunta regionale n. 243 del 26 maggio 2015, la delega di funzioni amministrative concernenti il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice, precedentemente conferita con determinazione n. B4373 del 4 ottobre 2010;

CONSIDERATO, inoltre, che i Comuni che istituiscono la Commissione locale per il paesaggio soddisfano *ex lege*, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della l.r. 8/2012, i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO che i Comuni, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato 2, hanno già istituito la Commissione locale per il paesaggio;

CONSIDERATO che il Comune di Valmontone ha comunicato con nota prot. 4550 del 06.03.2015 di avere istituito la Commissione locale per il paesaggio;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

#### DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono esercitare le funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio di cui alla legge regionale 8/2012 dalla data della presente determinazione:

RM	JENNE	1.
LT	LENOLA	2.
RI	COLLALTO SABINO	3.

2. Il Comune di Sant'Angelo Romano, a seguito della perdita dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico scientifica previsti dall'art. 146 del Codice, cessa di esercitare le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio precedentemente conferite con determinazione n. A03964 del 21 maggio del 2013;

3. Il Comune di Canale Monterano, preso atto della deliberazione di Giunta regionale n. 243 del 26 maggio 2015 con cui è stata revocata la delega di funzioni amministrative concernenti il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice, precedentemente conferita con determinazione n. B4373 del 4 ottobre 2010, non è più inserito nell'elenco dei comuni delegati ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica;

4. Resta fermo l'esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio per i Comuni già individuati nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012, A03964/2013, A06336/2013, G04084/2013, G05974/2014, G10343/2014, G17890/2014 e G04098/2015, riassuntivamente elencati a fini di consultazione nell'allegato I;

5. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quando i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

6. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali potranno esercitare le funzioni delegate.

7. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare tempestivamente alla Regione Lazio - Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate, ivi comprese variazioni o il decadere delle commissioni locali per il paesaggio eventualmente costituite ai sensi dell'art. 2 della l.r. 8/2012. La mancata comunicazione di dette variazioni comporta la completa assunzione, da parte del Comune inadempiente, di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative.

8. La delega si riferisce alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146 del Codice. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti nell'elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica, ad esprimere comunque il parere paesaggistico in sanatoria di cui all'articolo 32 della legge 47/1985, come anche riportato nella circolare regionale del 29 novembre 2010, prot. n. 69273.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

DIREZIONE REGIONALE  
Territorio Urbanistica mobilità e Rifiuti  
IL DIRETTORE VICARIO

IL DIRETTORE  
Manuela Manetti



## ALL. I

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni già individuati per esercitare le funzioni delegate in materia paesaggistica:

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ANAGNI	5.
FR	ARCE	6.
FR	ASCREA	7.
FR	BOVILLE ERNICA	8.
FR	BROCCOSTELLA	9.
FR	CASPERIA	10.
FR	CASSINO	11.
FR	CASTELLIRI	12.
FR	CASTROCIELO	13.
FR	CASTRO DEI VOLSCI	14.
FR	CECCANO	15.
FR	CEPRANO	16.
FR	COLLEPARDO	17.
FR	COLLESANMAGNO	18.
FR	COLFELICE	19.
FR	FALVATERRA	20.
FR	FERENTINO	21.
FR	FONTANA LIRI	22.
FR	FORTECHIARI	23.
FR	FROSINONE	24.
FR	ISOLA DEL LIRI	25.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	26.
FR	MOROLO	27.
FR	PASTENA	28.
FR	PESCOSOLIDO	29.
FR	PICO	30.
FR	PIGLIO	31.
FR	PONTECORVO	32.
FR	POSTA FIBRENO	33.
FR	ROCCASECCA	34.
FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	35.
FR	SERRONE	36.
FR	SORA	37.
FR	TORRICE	38.

FR	VEROLI	39.
LT	BASSIANO	40.
LT	CAMPO DI MELE	41.
LT	CISTERNA DI LATINA	42.
LT	CORI	43.
LT	FONDI	44.
LT	FORMIA	45.
LT	ITRI	46.
LT	LATINA	47.
LT	MAENZA	48.
LT	MINTURNO	49.
LT	MONTE SAN BIAGIO	50.
LT	NORMA	51.
LT	PONTINIA	52.
LT	PONZA	53.
LT	PRIVERNO	54.
LT	ROCCA GORGA	55.
LT	SABAUDIA	56.
LT	SAN FELICE CIRCEO	57.
LT	SANTI COSMA E DAMIANO	58.
LT	SERMONETA	59.
LT	SEZZE	60.
LT	SONNINO	61.
LT	SPERLONGA	62.
RI	AMATRICE	63.
RI	ACCUMOLI	64.
RI	ANTRODOCO	65.
RI	BELMONTE IN SABINA	66.
RI	BORBONA	67.
RI	BORGO VELINO	68.
RI	CANTALICE	69.
RI	CASTEL DI TORA	70.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	71.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	72.
RI	CITTADUCALE	73.
RI	CITTAREALE	74.
RI	COLLE DI TORA	75.
RI	COLLI SUL VELINO	76.
RI	CONCERVIANO	77.
RI	CONTIGLIANO	78.
RI	COTTANELLO	79.
RI	FARA IN SABINA	80.
RI	FIAMIGNANO	81.

RI	FORANO	82.
RI	FRASSO SABINO	83.
RI	GRECCIO	84.
RI	LABRO	85.
RI	LEONESSA	86.
RI	LONGONE SABINO	87.
RI	MAGLANO IN SABINA	88.
RI	MARCETELLI	89.
RI	MICIGLIANO	90.
RI	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	91.
RI	MONTELEONE SABINO	92.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	93.
RI	MORRO REATINO	94.
RI	ORVINIO	95.
RI	PAGANICO SABINO	96.
RI	PESCOROCCHIANO	97.
RI	PETRELLA SALTO	98.
RI	POGGIO BUSTONE	99.
RI	POGGIO CATINO	100.
RI	POGGIO MOIANO	101.
RI	POGGIO MIRTETO	102.
RI	POGGIO SAN LORENZO	103.
RI	POSTA	104.
RI	RIVODUTRI	105.
RI	ROCCANTICA	106.
RI	ROCCA SINIBALDA	107.
RI	SCANDRIGLIA	108.
RI	STIMIGLIANO	109.
RI	TARANO	110.
RI	TOFFIA	111.
RI	TORRICELLA	112.
RI	VACONE	113.
RM	ALLUMIERE	114.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	115.
RM	ALBANO LAZIALE	116.
RM	ANZIO	117.
RM	ARDEA	118.
RM	ARICCIA	119.
RM	ARSOLI	120.
RM	ARTENA	121.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	122.
RM	CAPENA	123.
RM	CARPINETO ROMANO	124.

RM	CASTEL MADAMA	125.
RM	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	126.
RM	CERVETERI	127.
RM	CIAMPINO	128.
RM	CIVITAVECCHIA	129.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	130.
RM	COLLEFERRO	131.
RM	COLONNA	132.
RM	FIANO ROMANO	133.
RM	FILACCIANO	134.
RM	FIUMICINO	135.
RM	FORMELLO	136.
RM	FRASCATI	137.
RM	GAVIGNANO	138.
RM	GENAZZANO	139.
RM	GENZANO DI ROMA	140.
RM	GROTTOFERRATA	141.
RM	GUIDONIA	142.
RM	LADISPOLI	143.
RM	LARIANO	144.
RM	LICENZA	145.
RM	MAGLIANO ROMANO	146.
RM	MANDELA	147.
RM	MANZIANA	148.
RM	MARINO	149.
RM	MAZZANO ROMANO	150.
RM	MENTANA	151.
RM	MONTECOMPATRI	152.
RM	MONTEFLAVIO	153.
RM	MONTELIBRETTI	154.
RM	MONTE PORZIO CATONE	155.
RM	MONTE ROMANO	156.
RM	MONTEROTONDO	157.
RM	MORICONE	158.
RM	MORLUPO	159.
RM	NAZZANO	160.
RM	NEMI	161.
RM	NETTUNO	162.
RM	PALOMBARA SABINA	163.
RM	PERCILE	164.
RM	PISONIANO	165.
RM	POLI	166.
RM	PONZANO ROMANO	167.



RM	RIANO	168.
RM	RIGNANO FLAMINIO	169.
RM	RIOFREDDO	170.
RM	ROCCA DI CAVE	171.
RM	ROCCA DI PAPA	172.
RM	ROCCA PRIORA	173.
RM	ROMA	174.
RM	ROVIANO	175.
RM	SACROFANO	176.
RM	SAN CESAREO	177.
RM	SANTA MARINELLA	178.
RM	SANT'ORESTE	179.
RM	SEGNI	180.
RM	TIVOLI	181.
RM	TOLFA	182.
RM	TORRITA TIBERINA	183.
RM	TREVIGNANO ROMANO	184.
RM	VALLINFREDA	185.
RM	VELLETRI	186.
RM	VICOVARO	187.
RM	ZAGAROLO	188.
VT	ARLENA DI CASTRO	189.
VT	BAGNOREGIO	190.
VT	BASSANO IN TEVERINA	191.
VT	BOLSENA	192.
VT	BOMARZO	193.
VT	CALCATA	194.
VT	CANEPINA	195.
VT	CANINO	196.
VT	CAPODIMONTE	197.
VT	CAPRAROLA	198.
VT	CARBOGNANO	199.
VT	CASTEL SANT'ELIA	200.
VT	CASTIGLIONE IN TEVERINA	201.
VT	CELLENO	202.
VT	CIVITA CASTELLANA	203.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	204.
VT	FALERIA	205.
VT	GALLESE	206.
VT	GRADOLI	207.
VT	GROTTE DI CASTRO	208.
VT	ISCHIA DI CASTRO	209.
VT	LUBRIANO	210.

VT	MARTA	211.
VT	MONTALTO DI CASTRO	212.
VT	MONTEFIASCONE	213.
VT	NEPI	214.
VT	ORIOLO ROMANO	215.
VT	ORTE	216.
VT	PROCENO	217.
VT	RONCIGLIONE	218.
VT	SAN LORENZO NUOVO	219.
VT	SORIANO NEL CIMINO	220.
VT	SUTRI	221.
VT	TARQUINIA	222.
VT	TUSCANIA	223.
VT	VALENTANO	224.
VT	VALLERANO	225.
VT	VASANELLO	226.
VT	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	227.
VT	VETRALLA	228.
VT	VIGNANELLO	229.
VT	VITERBO	230.
VT	VITORCHIANO	231.

ALL. 2

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio:

PROV.	COMUNE	N.
LT	APRILIA*	232.
LT	GAETA*	233.
LT	TERRACINA *	234.
RI	RIETI *	235.
RM	AFFILE **	236.
RM	BRACCIANO *	237.
RM	CASTEL GANDOLFO **	238.
RM	CASTELNUOVO DI PORTO *	239.
RM	LANUVIO *	240.
RM	MARCELLINA *	241.
RM	PALESTRINA*	242.
RM	ROIATE **	243.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI *	244.
RM	SUBIACO **	245.
RM	VALMONTONE *	246.
VT	ACQUAPENDENTE *	247.
VT	BASSANO ROMANO *	248.
VT	CAPRANICA *	249.

\*Comuni già delegati ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica che hanno successivamente istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.

\*\*Comuni che hanno istituito la Commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8.